



Circolare n° 66

VA

Roma, 9 dicembre 2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

LORO SEDI

OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE

Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.

1° Quesito:

Abbiamo alcune società agricole che con i calcoli del credito di imposta del 20% sul carburante agricolo per il I° e per il III° trimestre raggiungono importi rilevanti (anche oltre i 20 mila euro) ed è impossibile utilizzarli entro la fine dell'anno.

Ora il problema è non perdere gli importi di tali crediti di imposta ma poterli riportare a nuovo. Alla luce di quanto sopra si chiede se quali delle seguenti strade sono percorribili:

- compensare il credito di imposta da gasolio (ipotizziamo € 20.000,00) compensandolo con l'acconto IVA il 27 dicembre (si precisa che l'acconto IVA non sarebbe dovuto ma pagandolo con un F24 in compensazione si tramuterebbe il suddetto credito di imposta gasolio di euro 20.000,00 in un credito IVA di euro 20.000,00 da riportare poi in dichiarazione IVA annuale e così mantenerlo "vivo" ad oltranza");
- fare la comunicazione entro il 16 febbraio 2023 (modello ancora da uscire – mi risulta) all'Agenzia delle Entrate come previsto dal D.L. 144 del 22.09.2022 - art. 2 – comma 5 e in questo modo poterlo utilizzare nell'anno successivo (ma si chiede se tale comunicazione vale per tutti e tre i trimestri – I°, III° e IV° - o solo per il quarto trimestre – anche se non avrebbe senso perché il quarto trimestre lo posso usare entro il 31 marzo 2023 che sarebbe una data successiva al 16.02.2023);
- cedere il credito ai soci (i quali non sono agricoltori ma sono artigiani) e per tale ipotesi si chiede la procedura da adottare (i soci poi lo utilizzerebbero per pagare i contributi INPS artigiani e l'IRPEF derivante dal modello UNICO);
- altre ipotesi di recupero del suddetto credito.

Risposta

Il credito di imposta derivante dalle spese sostenute per l'acquisto di carburante per la trazione dei mezzi agricoli spetta relativamente al primo, terzo e quarto trimestre 2022. In particolare, il credito relativo al primo e al terzo deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022, mentre il credito relativo al quarto trimestre deve essere utilizzato entro il 31 marzo 2023. Inoltre, per il solo credito relativo al quarto trimestre, è necessario trasmettere all'agenzia delle entrate entro



il 16 febbraio 2023 una comunicazione attestante il credito maturato e non fruito al 31 dicembre 2022. Il credito può essere utilizzato in compensazione ovvero ceduto integralmente a terzi, anche soci, mediante l'apposito software di cessione crediti messo a disposizione dall'agenzia delle entrate. Il credito può essere utilizzato dal soggetto che lo acquista dal momento in cui il credito risulta disponibile sulla sua piattaforma di gestione dei crediti.

Per quanto riguarda l'utilizzo del credito stesso in compensazione sull'acconto IVA, si ricorda che quest'ultimo può essere determinato secondo tre diverse modalità: storico, analitico o previsionale. Il primo metodo prevede di versare al 27 dicembre l'88% dell'iva dovuta per l'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente, il secondo prevede di determinare analiticamente l'iva a debito al 20 del mese di dicembre dell'anno in corso e infine il metodo previsionale prevede di "stimare" previsionalmente l'iva che si immagina dovuta per l'ultimo periodo dell'anno. Nulla vieta di stimare tale imposta in misura superiore a quella reale e pertanto di procedere al versamento della stessa mediante compensazione con altri tributi; tuttavia, tale comportamento appare dubbio relativamente alla fattispecie dell'abuso del diritto. Infatti, il versamento in eccesso appare effettuato con l'unica finalità di consentire di "riportare in avanti" un credito destinato altrimenti a scadere. Per tali ragioni, si consiglia di pianificare con attenzione l'utilizzo dei crediti e di destinare ai prossimi periodi di imposta i crediti non soggetti a scadenza, come quelli relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi e di utilizzare il prima possibile i crediti con scadenza ravvicinata. Per quanto riguarda i crediti eccedentari del primo e del terzo trimestre, il termine ultimo per cederli è il 21 dicembre 2022, ma in ogni caso, si consiglia di cederli quanto prima, considerando che anche per questi vige la scadenza fissata al 31/12 per l'utilizzo. Anche nel caso di cessione del credito del quarto trimestre (per il quale, ancora non è stata previsto un termine ultimo), l'utilizzo è consentito in capo al cessionario con le stesse regole che sono previste per il cedente, quindi entro il 31 marzo 2023.

2° Quesito

Un nostro associata sta costruendo un Agriturismo e rientra nei vari bonus (85%) previsti dalle recenti norme (superbonus, antisismica, ecc.)

Dopo un paio di anni di problemi aperti (eravamo anche venuti dal caro Giampaolo per una sua consulenza.....) finalmente sono iniziati i lavori con lo "sconto in fattura".

Per l'attività di agriturismo abbiamo aperto una contabilità separata all'inizio dei lavori e abbiamo apportato il rustico che viene ora ristrutturato (su indicazioni di Giampaolo).

Ora arrivano le fatture e si chiede delucidazioni sulla registrazione (si allega una fattura per migliore comprensione).

Si ritiene che si possa recuperare l'IVA solo sulla parte effettivamente a carico del destinatario (15%) e si ritiene si possa contabilizzare quale incremento del valore del Bene strumentale solo la parte effettivamente a carico del destinatario (15%).

Si chiede conferma a quanto sopra ma soprattutto **si chiede come deve essere registrata la fattura** ai fini IVA in modo da recuperare solo il 15% dell'IVA (ovvero quella effettivamente sostenuta e pagata).

Occorre scorporare l'IVA dalla quota a carico del destinatario (15%) e registrare la fattura ricalcolata? (ma sarebbe diversa dalla fattura SDI)

Occorre registrare la fattura intera e mettere l'85% indetraibile (ma in che modo)?



In sintesi si chiede quale sia la corretta gestione contabile ai fini IVA e redditi di suddette fatture. Grazie per la risposta.

Risposta

I soggetti titolari di partita IVA possono fruire della detrazione spettante per gli interventi di ristrutturazione edilizia, miglioramento sismico o efficientamento energetico, solo per la componente imponibile delle spese sostenute, mentre la detrazione (e la successiva cessione del credito) non spettano per l'imposta sul valore aggiunto perché questa rappresenta una mera partita di giro.

A nostro parere, ai fini della corretta impostazione ai fini IVA e contabili dell'operazione, l'impresa che ha effettuato i lavori avrebbe dovuto applicare lo sconto limitatamente all'imponibile indicato in fattura e non anche sull'iva. Così facendo, l'agriturismo avrebbe provveduto a versare l'iva indicata in fattura e a detrarre il relativo importo nella propria liquidazione IVA.

Ai fini contabili è corretto imputare l'importo del solo imponibile al netto dello sconto a incremento del cespite.

Si consiglia quindi di chiedere l'emissione di nota di credito a storno della fattura ricevuta e riemissione della fattura di vendita applicando lo sconto/detrazione solo sulla parte imponibile.

In ultimo si ricorda che la detrazione per miglioramento sismico spetta nella misura del 70% o 80% a seconda che l'intervento abbia comportato un miglioramento sismico di una o due classi, ovvero del 75% o 85% nel caso di interventi su edifici condominiali.

3° Quesito

Abbiamo una Società in Nome collettivo formata da 3 soci, di cui 1 possiede il 50% e gli altri 2 il 25%.

Hanno acquistato una trattoria agricola con la 4.0, l'importo dell'imponibile è di € 289.729,00

Il credito d'imposta è del 50% perché è stato pagato un acconto in data 29/12/2021 di € 58.000,00 + Iva.

Quindi il credito d'imposta è di € 144.864,50 che verrà ripartito in 3 anni:

Anno 2022 € 48.288,16

Anno 2023 € 48.288,16

Anno 2024 € 48.288,16

La domanda è:

la società può trasferire il credito d'imposta ai Soci? In che modo? Deve essere trasferito tutto, o può essere trasferito anche solo per una parte? Anche per 1 anno?

Altro dubbio: nell'anno 2022 è stata compensata una piccola parte di € 3.217,69 ora abbiamo un importo residuo di € 45.070,47, nonostante la compensazione possiamo trasferire il credito ai Soci?

Nel caso si potesse cedere il credito, quali adempimenti si devono fare?, il quadro RU dei soci deve essere compilato come quello per la Società?



Risposta

I crediti di imposta scaturenti dall'acquisto e dalla interconnessione di beni strumentali nuovi dotati di caratteristiche tali per essere considerati "4.0" devono essere indicati in dichiarazione nel quadro RU. In particolare, per i beni "prenotati" nel 2021 mediante il pagamento di un acconto in misura pari al 20% del prezzo complessivo del bene, deve essere indicato nel rigo RU1 il codice 2L. Inoltre, nel successivo rigo RU5 si dovrà indicare nel campo 1 l'importo del credito d'imposta maturato per investimenti realizzati nel corso del 2021, mentre nel campo 2 si dovrà indicare l'importo del credito derivante da investimenti iniziati nel 2021, mediante il pagamento dell'acconto del 20%, e conclusi entro il 31/12/2022.

È necessario compilare anche la sezione IV del quadro RU, indicando nei righe RU130 e RU140 rispettivamente l'importo degli investimenti iniziati e conclusi nel corso del 2021 e l'importo degli investimenti iniziati nel 2021 e conclusi nel 2022.

Il credito "prenotato" nel 2021 è utilizzabile in compensazione in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto di beni 4.0 dal momento dell'interconnessione. Pertanto, se il bene è stato interconnesso nel corso del 2022, il credito potrà essere utilizzato per un terzo in tale anno e nella stessa misura nei due anni successivi.

Qualora si voglia trasferire il credito ai soci, è necessario che la società dia indicazione dell'importo trasferito nel rigo RU9 e compili la sezione VI-B del quadro RU, indicando i codici fiscali dei cessionari e gli importi trasferiti.

I soci che ricevono il credito dovranno a propria volta dare indicazione del credito ricevuto nel rigo RU3 e dovranno altresì compilare la sezione VI-A del quadro RU, indicando il codice fiscale del cedente e l'importo ricevuto.

Mentre il credito può essere utilizzato dalla società dal momento dell'interconnessione, i soci lo potranno utilizzare solo in seguito all'indicazione in dichiarazione e pertanto un credito maturato nel 2022, potrà essere utilizzato dai soci solo a partire dal 2023 con uno sfasamento in avanti di un anno.

4° Quesito

Alla luce della semplificazione del Modello di "Autodichiarazione per gli Aiuti di Stato a sostegno dell'emergenza Covid", in considerazione del fatto che il nostro ufficio ha già provveduto alla compilazione sulla base del modello precedente ma non all'invio telematico, si chiede se sia necessaria la compilazione del modello con la versione aggiornata o se è consentito l'invio ancora dei modelli compilati con la versione precedente.

Inoltre, si chiede conferma dell'esonero dalla compilazione del quadro Aiuti di Stato nel modello Redditi 2022 laddove sia già stata compilata l'Autodichiarazione con esposti gli aiuti nel quadro A comprensivo del codice attività e settore.

Risposta

Con provvedimento prot. n. 398976/2022, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello di Autodichiarazione Aiuti di Stato che sostituisce il precedente a partire dal 27 ottobre 2022. A decorrere a questa data, va utilizzata la versione aggiornata del modello. Il provvedimento precisa, tuttavia, che se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della casella "ES" non è tenuto a ripresentarla.



**Confederazione Agromeccanici
e Agricoltori Italiani**

Nel caso in esame, il modello è stato compilato e non inviato, per cui si ritiene che non possa essere così presentato. Si consiglia, pertanto, di compilare e inviare l'autodichiarazione sul modello ultimo approvato.

Le recenti FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che l'indicazione nel modello di autodichiarazione dei dati necessari ai fini della registrazione degli aiuti elencati nel quadro A nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (ossia, dimensione, forma giuridica, settore e codice attività) consente ai soggetti dichiaranti di non compilare, con riferimento a tali aiuti di cui sono forniti i predetti dati, il prospetto aiuti di Stato presente nei modelli REDDITI 2022.

Cordiali saluti.

Area Legale
Dott.ssa Valentina Alois